



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA  
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO  
DIVISIONE IV - POLITICHE, NORMATIVA E PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI PER I CONSUMATORI.  
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori);

**VISTO** il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo”;

**VISTO** l'articolo 141-*octies*, comma 1, lett. g), del Codice del consumo che designa il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy, in seguito anche MIMIT) quale autorità competente con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-*ter* del Codice del consumo relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti dalle Camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui all'articolo 141-*octies*, comma 1, lett. a), del Codice del consumo;

**VISTO** l'articolo 141-*octies*, comma 3, del Codice del consumo, che attribuisce al tavolo di coordinamento e indirizzo la definizione degli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato agli organismi ADR;

**VISTO** il comma 2 del medesimo articolo 141-*octies*, che designa, nell'ambito delle Autorità competenti, il Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT) punto di contatto unico con la Commissione europea;

**VISTO** l'articolo 141-*decies*, comma 1, del Codice del consumo, che prevede l'istituzione presso le autorità competenti di elenchi degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatore e professionista;

**VISTO** altresì il comma 6 del medesimo articolo 141-*decies*, il quale dispone che l'elenco degli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana i relativi aggiornamenti

siano trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT) quale punto di contatto unico;

**VISTO** il decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150 recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

**VISTO** il decreto direttoriale del 21.12.2015 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, in particolare l'art. 2 in base al quale si prevede, tra l'altro, che *“Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”*.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 31/01/2024 al n. 205, con cui il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Consumatori e Mercato;

**RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO** aggiornare le disposizioni del citato decreto direttoriale 21 dicembre 2015 all'attuale modificato quadro normativo di settore, anche al fine di contribuire alla semplificazione amministrativa volta ad una maggiore diffusione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori da cui può derivare una maggiore efficienza ed efficacia degli stessi.

## DECRETA

### Art. 1

#### Modifiche al decreto direttoriale del 21.12.2015

1. All'articolo 1, comma 2, le parole *“gli eventuali”* sono sostituite dalla parola *“i”*.
2. All'articolo 1, comma 3, lett. b) l'inciso *“da istituirsi da parte del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 141-decies e 141-octies, comma 1, lett. g) del codice del consumo per i quali è competente il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo”*, è sostituito dal seguente periodo *“istituito con decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150”*
3. All'articolo 2, comma 2, la parola *“moralì”* è sostituita con le parole *“di onorabilità”*.

4. All'articolo 2, comma 2 l'inciso *“ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”*, è sostituito dal seguente *“di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150”*.
5. All'articolo 3, comma 2, le parole *“a schema libero, almeno fino alla pubblicazione di eventuali schemi di domanda sul sito internet del Ministero”* sono sostituite con le seguenti *“secondo i modelli predisposti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, di seguito anche Ministero, e pubblicati sul sito internet istituzionale”*.
6. All'articolo 3, comma 3, l'indirizzo pec *“dgmccvnt.div11@pec.mise.gov.it”* è sostituito con il seguente *“dgcm.div04@pec.mimit.gov.it”*.

## **Articolo 2**

### **Integrazioni al decreto direttoriale 21.12.2015**

1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

#### *Articolo 4-bis*

##### *Vigilanza sugli organismi iscritti e trasmissione di informazioni*

1. *Nell'ambito della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 141-novies, comma 4, del Codice del consumo, gli organismi ADR utilizzano il modello predisposto a tal fine dal Ministero e pubblicato sul sito istituzionale.*
2. *Nell'esercizio del potere di vigilanza sugli organismi iscritti, di cui all'articolo 141- decies, comma 2, del Codice del consumo, è facoltà del Ministero richiedere agli organismi iscritti chiarimenti e invio di documentazione al fine di verificare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 del presente decreto.*

2. Dopo l'articolo 4-bis, così come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente articolo:

#### *Articolo 4-ter*

##### *Sospensione e cancellazione degli organismi iscritti*

1. *In conformità a quanto prescritto dall'articolo 141-decies, comma 4, del Codice del consumo, nel caso in cui un organismo iscritto non soddisfa più*

*uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo, il Ministero lo contatta per segnalargli la non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente e comunque non oltre tre mesi dall'invio della comunicazione.*

- 2. Con la trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, il Ministero sospende altresì l'organismo interessato dall'elenco di cui all'articolo 1 del presente decreto.*
- 3. Decorso inutilmente il termine del comma 1, nel caso in cui l'organismo iscritto continui a non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, il Ministero provvede alla cancellazione dell'organismo tramite decreto direttoriale.*

### **Articolo 3**

#### **Disposizione di raccordo**

Ove ricorrano nel testo del Decreto direttoriale del 21.12.2015 le parole *“Ministero dello sviluppo economico”* le stesse sono da intendersi riferite al *“Ministero delle imprese e del made in Italy”*.

### **Articolo 4**

#### **Trasparenza**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Gianfrancesco Romeo*

*F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*